

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione	n. DET-AMB-2026-4021 del 21/07/2026
Oggetto	DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Savignano sul Panaro (MO), via Claudia Torre n. 1555, richiesta dalla ditta CGM D MASSIMO RINALDI E C. sas per l'attività di ristorazione e struttura ricettiva dotata di piscina ed area benessere, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI e RUMORE.
Proposta	n. PDET-AMB-2026-4207 del 21/07/2026
Struttura/Servizio adottante	Servizio Autorizzazioni Ambientali e Energia di Modena
Responsabile adottante	ANNA MARIA MANZIERI

Questo giorno ventuno LUGLIO 2026, il Responsabile adottante determina quanto segue.

Oggetto: DPR 59/2013 - Adozione dell'Autorizzazione Unica Ambientale relativa all'insediamento localizzato nel Comune di Savignano sul Panaro (MO), via Claudia Torre n. 1555, richiesta dalla ditta CGM D MASSIMO RINALDI E C. sas per l'attività di ristorazione e struttura ricettiva dotata di piscina ed area benessere, sostitutiva dei titoli abilitativi settoriali in materia di SCARICHI IDRICI e RUMORE.

Rif. SUAP n. 58/2026

Prat. Sinadoc n. 16152/2026

LA DIRIGENTE

RICHIAMATO il regolamento di cui al DPR 13 marzo 2013, n.59 recante la disciplina dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad Autorizzazione Integrata Ambientale;

VISTE:

- la Legge Regionale 30 luglio 2015, n.13 recante riforma del sistema di governo territoriale e delle relative competenze, in coerenza con la Legge 7 aprile 2014, n.56, che disciplina, tra l'altro, il riordino e l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di ambiente;
- in particolare l'art. 16 della LR n.13/2015 per cui, alla luce del rinnovato riparto di competenze, le funzioni amministrative relative all'AUA di cui al DPR n.59/2013 sono esercitate dalla Regione, mediante l'Agenzia Regionale per la Prevenzione, l'Ambiente e l'Energia (ARPAE);
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia-Romagna n.2173 del 21 dicembre 2015 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE di cui alla LR n.13/2015, per cui al Servizio Autorizzazioni e Concessioni SAC (ora Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia) territorialmente competente spetta l'adozione dei provvedimenti di AUA;
- la Deliberazione del Direttore Generale n. 7/2026 "Direzione Amministrativa. Revisione dell'Assetto organizzativo analitico di cui alla D.D.G. n. 68/2025. Approvazione del documento "Manuale organizzativo di Arpae Emilia-Romagna";
- la Deliberazione di Giunta Regionale Emilia Romagna n.1795/2016 del 31/10/2016 recante direttiva per lo svolgimento di funzioni in materia di VAS, VIA, AIA e AUA in attuazione della LR n.13/2015;
- Richiamata la pianificazione regionale e provinciale di settore;

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto,

- adottata da Arpae Modena con determinazione Det. 4114 del 11/08/2022, a favore della ditta MAMAN Srl;
- volturata con determinazione n. 3072 del 14/06/2023 alla ditta CGM di Massimo Rinaldi e C. Sas;

VISTA l'istanza presentata al SUAP del Comune di Savignano sul Panaro in data 28/04/2026 (protocollo n. 4755 - Prat. SUAP 58/2026) e acquisita da ARPAE con prot. n. 82944 del 06/05/2026 dalla ditta **CGM D MASSIMO RINALDI E C. sas** (P.IVA. 04025160369), con sede legale in Via Claudia Torre n. 1555, nel Comune di Savignano sul Panaro, per la modifica della Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) relativamente all'attività di ristorazione e struttura ricettiva dotata di piscina ed area benessere svolta presso l'insediamento ubicato in via Claudia Torre n. 1555 Comune di Savignano sul Panaro, comprendente i seguenti titoli abilitativi settoriali:

- autorizzazione agli scarichi di cui al Capo II, Titolo IV, Sezione II, Parte terza del Dlgs n.152/2006; (proseguimento senza modifiche)
- comunicazione o nulla osta di cui all'articolo 8, comma 4 o comma 6, della Legge n.447/1995; (modifica)

RICHIAMATA la normativa settoriale ambientale in materia di:

Tutela delle acque dall'inquinamento :

- D.Lgs.152/06 recante "Norme in materia ambientale" – Parte Terza;
- D.G.R. n.1053/2003 recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento;
- L.R. n.3/1999, che:
 - all'art. 112 attribuisce ai Comuni le competenze al rilascio dell'autorizzazione agli scarichi nelle reti fognarie e quella agli scarichi delle acque domestiche, competenze confermate dall'art.21 della L.R. n.13/2015;
 - all'art. 112 comma 2 afferma che il Comune esercita la funzione dell'autorizzazione agli scarichi di reflui industriali in reti fognarie attraverso il gestore del servizio idrico integrato;
- D.G.R. n.1053/2003, recante disposizioni in materia di tutela delle acque dall'inquinamento.

Impatto acustico:

- L. 447/1995, "Legge quadro sull'inquinamento acustico", in particolare art. 8 "Disposizioni in materia di impatto acustico", commi 4 e comma 6;
- D.P.R. n.227/2011 "Regolamento per la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle imprese, a norma dell'art. 49, comma 4-quater, del decreto legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n.122." CAPO III ART. 4;
- L.R. n.15/2001, "Disposizioni in materia di inquinamento acustico";
- D.G.R. 673/2004 "Criteri tecnici per la redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e della valutazione del clima acustico ai sensi della L.R. 9/05/01, n.15 recante "Disposizioni in materia di inquinamento acustico;

VISTA la vigente Legge 7 agosto 1990, n.241, recante norme in materia di procedimento amministrativo;

CONSIDERATO che il procedimento per il rilascio dell'AUA si è svolto secondo il seguente iter amministrativo:

- con nota protocollo n. 91254 del 19/05/2026, Arpae ha indetto la conferenza dei servizi in modalità asincrona ai sensi dell'articolo 14-bis della L. n. 241/1990 per l'acquisizione dei pareri e dei contributi istruttori necessari ai fini del rilascio dell'AUA, da parte degli enti interessati: Arpae e Comune di Savignano sul Panaro;
- in conformità con quanto previsto dall'articolo 14-bis, comma 5, della L. 241/1990, la conferenza si è conclusa positivamente; pertanto il presente provvedimento ne costituisce determinazione motivata di conclusione;

DATO ATTO che nel corso del procedimento amministrativo sono stati acquisiti i pareri / contributi istruttori funzionali all'adozione dell'AUA di seguito indicati:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Savignano sul Panaro, protocollo n. 99092 del 29/05/2026;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Savignano sul Panaro con protocollo n. 6406 del 08/06/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 104019 del 09/06/2026;

CONSIDERATO che il Bollettino PagoPA per il versamento degli oneri istruttori secondo quanto previsto dal Tariffario Arpae è stato generato e trasmesso alla ditta in data 01/07/2026;

RAVVISATA la sussistenza di tutti i requisiti di legge per procedere all'adozione dell'AUA in oggetto, che sarà successivamente rilasciata dal SUAP territorialmente competente;

VISTA la delibera del Direttore Generale di Arpae n. 13 del 31/01/2025, con la quale è stato conferito l'incarico dirigenziale di Responsabile del Servizio;

ATTESO che il responsabile del procedimento amministrativo ai fini del rilascio dell'AUA, ai sensi della L. n.241/1990, è il titolare dell'Incarico di Funzione dell'Unità AUA e Autorizzazioni Settoriali del Servizio Autorizzazioni ambientali e Energia di Modena;

SU PROPOSTA del Responsabile del procedimento e per le ragioni in narrativa esposte e che si intendono qui integralmente richiamate,

DETERMINA

1. di ASSUMERE, per quanto indicato in premessa, la determinazione di conclusione positiva della conferenza di servizi decisoria come sopra indetta e svolta ai sensi dell'articolo 14, comma 2, L. n.241/1990, con gli effetti di cui all'articolo 14-quater, L. n.241/1990 e, conseguentemente;
2. di ADOTTARE ai sensi del D.P.R. n.59/2013 la modifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) di cui alla determinazione DET-AMB-2022-4114 del 11/08/2022, volturata con determinazione DET-AMB-2023-3072 del 14/06/2023, adottata da ARPAE Modena per l'insediamento di Via Claudia Torre n. 1555. in Comune di Savignano sul Panaro, a favore del legale rappresentante pro tempore della ditta **CGM D MASSIMO RINALDI E C. sas** (P.IVA. 04025160369), che comprende e sostituisce i titoli abilitativi settoriali di seguito riportati sinteticamente:

Settore ambientale interessato	Titolo di cui all'art. 3 c. 1 D.P.R. n.59/2003	Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida
TUTELA DELLE ACQUE	A2 - Autorizzazione allo scarico di acque reflue di cui al Capo II del Titolo IV della sezione II della Parte terza del Dlgs n.152/2006 (articoli 124 e 125)	Arpae e Comune di Savignano sul Panaro
IMPATTO ACUSTICO	E - Nulla osta di impatto acustico di cui alla Legge 447/1995 nelle more previste dal DPR n.227/2011	Comune di Savignano sul Panaro

3. di STABILIRE che le condizioni e le prescrizioni da rispettare per l'esercizio dei titoli abilitativi sopra elencati sono contenute negli allegati di seguito indicati che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente atto:
 - *Allegato A2 "Autorizzazione, di cui all'art. 124 del Dlgs n.152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali e acque reflue domestiche"*
 - *Allegato E "Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11";*
4. di DARE ATTO che la presente determina:
 - confluisce nel provvedimento conclusivo del SUAP del Comune di Savignano sul Panaro (ex articolo 2, comma 1, lettera b, del DPR n. 59/2013);
 - acquista efficacia costitutiva (L. n. 241/1990, articolo 21-quater) dal giorno di rilascio da parte del SUAP;
5. di DISPORRE che il presente atto diventa pienamente efficace in sostituzione della previgente A.U.A.
 - **per quanto riguarda il rumore**, dalla data di messa in esercizio dell'impianto nella nuova configurazione autorizzata: a tal fine, deve essere predisposta dal titolare dell'AUA una specifica dichiarazione dell'avvenuta realizzazione delle modifiche in conformità alla presente determinazione; copia originale di tale dichiarazione deve essere conservato presso lo stabilimento, a disposizione delle autorità di controllo;
6. di DARE ATTO, altresì, che secondo la procedura per il sistema di gestione della qualità di Arpae (rif. P85008/ER), il rilascio del presente atto non modifica i termini di vigenza dell'AUA già definiti in precedenza e che, pertanto, **la validità dell'AUA è confermata fino al 09/06/2031**. Il rinnovo deve essere presentato all'autorità competente tramite il SUAP competente almeno 6 mesi prima della scadenza, come stabilito all'articolo 5 del DPR n.59/2013;

7. di DARE ATTO inoltre che:
- sono fatte salve le norme, i regolamenti comunali, le autorizzazioni in materia di urbanistica, prevenzione incendi, sicurezza e tutte le altre disposizioni di pertinenza, anche non espressamente indicate nel presente atto e previste dalle normative vigenti;
 - per tutti gli aspetti non esplicitamente indicati nel provvedimento di AUA, il gestore è comunque tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nelle normative settoriali in materia di protezione dell'ambiente;
 - sono fatte salve le sanzioni previste dalla normativa vigente in materia ambientale, nonché i poteri di ordinanza in capo ad ARPAE e agli altri soggetti competenti in materia ambientale, relativamente ai titoli abilitativi sostituiti con il presente atto;
8. di STABILIRE che, ai fini degli adempimenti in materia di trasparenza, per il presente provvedimento autorizzativo si provvederà alla pubblicazione ai sensi dell'articolo 23 del Dlgs. 14/03/2013 n. 33 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
9. di STABILIRE che il procedimento amministrativo sotteso al presente provvedimento è oggetto di misure di contrasto ai fini della prevenzione della corruzione, ai sensi e per gli effetti di cui alla Legge 06/11/2012 n. 190 e del vigente Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) di Arpae;
10. di RENDERE NOTO che:
- ai sensi del Reg. (UE)2016/679 e del D.Lgs. n.196/2003, con Deliberazione del Direttore Generale di Arpae, il titolare del trattamento dei dati personali è individuato nella figura del Direttore Generale di ARPAE e il soggetto attuatore degli adempimenti previsti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali è individuato nel Dirigente di ARPAE Responsabile dell'Area Autorizzazioni Ambientali e Energia Centro;
 - avverso il presente provvedimento gli interessati possono proporre ricorso giurisdizionale avanti al TAR competente entro sessanta giorni ai sensi del D.Lgs. 02/07/2010 n.104, ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro il termine di centoventi giorni; entrambi i termini decorrono dalla notificazione o comunicazione dell'atto ovvero da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza.

La Responsabile del Servizio
Autorizzazioni ambientali e Energia
Dott.ssa Anna Maria Manzieri

Pratica Sinadoc 16152/2026

ALLEGATO A2

Autorizzazione, di cui all'art. 124 del D. Lgs. 152/2006, allo scarico, in corpo idrico superficiale, di acque reflue industriali e acque reflue domestiche

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
COMUNE DI SAVIGNANO SUL PANARO e ARPAE**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CGM D MASSIMO RINALDI E C. sas**, presso lo stabilimento sito in via Claudia Torre n. 1555 nel Comune di Savignano sul Panaro, svolge l'attività di **ristorazione e struttura ricettiva dotata di piscina ed area benessere**.

Relativamente agli scarichi di acque reflue è definita la seguente configurazione:

- le acque meteoriche non contaminate ricadenti sui pluviali dell'insediamento vengono scaricate in acque superficiali senza subire alcun trattamento;
- le acque reflue derivanti dai servizi igienici e area cucina-ristorazione sono trattate mediante impianto ad ossidazione totale con ricircolo di fanghi e vasca di sedimentazione primaria avente funzioni di serbatoio di equalizzazione e sono convogliate in acque superficiali; Ai sensi dell'articolo 74 del D.Lgs 152/06 e della D.G.R.E.R. N° 1053/2003, le acque reflue scaricate in acque superficiali mediante lo scarico di cui sopra sono classificabili come "acque reflue domestiche" fatta salva la diversa classificazione dello scarico terminale complessivo, subentrante nel periodo di apertura estiva della piscina aperta al pubblico come descritto al punto seguente;
- le acque reflue derivanti dal controlavaggio dei filtri della piscina aperta al pubblico in periodo estivo, e quelle prodotte dal necessario ricambio idrico all'impianto natatorio, dotate di pozzetto di ispezione e di controllo separato dal pozzetto di ispezione e controllo delle acque reflue trattate dall'impianto ad ossidazione totale di cui al punto precedente, sono convogliate in acque superficiali. Poichè la portata complessiva delle acque reflue di cui sopra più quelle di cui allo scarico parziale dei bagni e dell'attività di ristorazione risulta pari a 20 mc/giorno, ovvero superiore al limite di 15 mc/giorno previsto dalla Tabella 1 del Cap. 5 della D.G.R.E.R. N° 1053/2003 recante i requisiti qualitativi per l'assimilazione alle acque reflue domestiche, lo scarico così formato è classificato come industriale durante tutto il periodo di apertura estiva della piscina.

ISTRUTTORIA

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda di modifica dell'AUA;

RICHIAMATI i pareri / contributi istruttori già acquisiti durante precedente iter autorizzatorio, rilasciati in sede di Conferenza dei Servizi sincrona del 23/03/2017, durante la quale:

- il Comune di Savignano sul Panaro ha espresso parere favorevole condizionato;
- Arpae Modena - Distretto di M ha espresso parere favorevole condizionato;
- AUSL Servizio Igiene Pubblica sede di Vignola ha espresso parere favorevole.

VISTA la dichiarazione di invarianza delle condizioni di esercizio alla base dell'AUA vigente, relativamente agli scarichi idrici;

si conferma quanto già in precedenza autorizzato in materia di scarichi idrici, senza apportare variazioni sostanziali.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il titolare dell'attività da cui origina lo scarico della ditta **CGM D MASSIMO RINALDI E C. sas**, per l'insediamento localizzato in Via Claudia Torre n. 1555 nel Comune di Savignano sul Panaro (MO), è **autorizzato a scaricare le acque reflue assimilate alle domestiche** (derivanti dall'attività di ristorazione e struttura ricettiva dotata di piscina ed area benessere) mediante condotta in pressione con rallentatore di flusso finale, in acque superficiali (fosso Castiglione affluente del fiume Panaro), come da configurazione riportata nella relazione tecnica e nella Planimetria scarichi ed in conformità con le prescrizioni e le disposizioni riportate nel presente documento.

- 1) Lo scarico delle acque reflue dei bagni e dell'attività di ristorazione, previo trattamento con impianto di depurazione a fanghi attivi, deve rispettare i parametri di cui alla Tabella D della D.G.R.E.R. 1053/2003, durante il periodo di "bassa stagione" ovvero durante il periodo di chiusura della piscina aperta al pubblico.
- 2) Lo scarico complessivo formato dalle acque trattate di cui al punto 1) e dalle acque di controlavaggio dei filtri della piscina e del ricambio dell'impianto natatorio trattate mediante pozzetto decloratore e pozzetto sedimentatore deve rispettare i parametri di cui alla Tabella 3 Allegato 5 alla Parte Terza del D.Lgs 152/2006.
- 3) Lo scarico complessivo di cui sopra deve essere dotato di pozzetto di ispezione e prelievo, posto a monte della confluenza nella condotta a pressione di scarico terminale nel Castiglione affluente del fiume Panaro.
- 4) La ditta deve effettuare una analisi di autocontrollo annuale per la verifica del rispetto dei limiti di emissione che comprenda almeno i seguenti parametri della Tab. 3 All.to 5 D.Lgs 152/2006: COD, BOD5, Solidi Sospesi Totali, Azoto ammoniacale, Tensioattivi Totali, Oli e Grassi animali e vegetali, Cloro attivo libero. Il prelievo deve essere effettuato durante il periodo di apertura al pubblico del parco e della piscina nelle giornate di sabato o domenica ("alta stagione"). Copia dei certificati analitici effettuati deve essere inviata alla competente ARPAE SAE di Modena entro i 30 giorni successivi alla data del referto analitico del laboratorio di analisi. I certificati analitici devono essere conservati presso la sede aziendale per almeno cinque anni ed esibiti a richiesta in caso di controlli.
- 5) La tubazione di scarico, dall'impianto di depurazione al punto di scarico, deve essere completamente interrata.
- 6) ai fini dello scarico e per quanto necessario, deve essere ottenuta Concessione Demaniale inerente i manufatti/tubazioni connessi con lo scarico succitato.
- 7) Tutti gli impianti di trattamento, incluso il pozzetto decloratore a servizio dello scarico della piscina, i manufatti di sollevamento della rete fognaria devono essere mantenuti in perfetta efficienza e deve essere garantita la necessaria manutenzione ordinaria e straordinaria. Gli interventi effettuati devono essere annotati su apposito registro di impianto, che deve essere esibito a richiesta in caso di controlli.
- 8) I manufatti di pretrattamento (pozzetto degrassatore, fosse biologiche/imhoff) devono essere periodicamente sottoposti ad espurgo con cadenza almeno annuale. Il fango prodotto deve essere prelevato e smaltito da ditta autorizzata. Il titolare dello scarico deve periodicamente verificare visivamente che lo scarico stesso non dia luogo a maleodorazioni, impaludamenti od altre problematiche ed inconvenienti igienico-ambientali e/o idraulici, e, nel caso, intervenire tempestivamente per la risoluzione dei problemi e la rimozione dell'inconveniente occorso. Il pozzetto di ispezione deve essere sempre reso accessibile per eventuali controlli.

Documenti di riferimento: - planimetria scarichi (rif. prot. Arpae n. 7817 del 03/05/2016)

Pratica Sinadoc 16152/2026

ALLEGATO E

Comunicazione o Nulla osta di cui all'articolo 8, c. 4 o c. 6, della Legge 447/95 nel rispetto di quanto previsto dal DPR 227/11

**Ente competente all'adozione del titolo, al controllo, al potere sanzionatorio e di diffida:
Comune di SAVIGNANO SUL PANARO**

PARTE DESCRITTIVA

La Ditta **CGM D MASSIMO RINALDI E C. sas**, presso lo stabilimento sito in via Claudia Torre n. 1555 nel Comune di Savignano sul Panaro, svolge l'attività di **ristorazione e struttura ricettiva dotata di piscina ed area benessere**.

Con la presente istanza di modifica dell'AUA, la ditta richiede la modifica in materia di rumore, che prevede la configurazione impiantistica descritta nell'elaborato presentato on la Domanda di AUA.

Come evidenziato nella relazione tecnica acquisita in fase istruttoria,

- l'ubicazione dell'attività in esame, collocata in parte in un'area acustica di classe IV (aree di intensa attività umana) con limiti di immissione assoluti pari a 65 dBA diurni (06,00/22,00) e 55 dBA notturni (22,00/06,00) ed in parte, sul lato est, in classe III (aree di tipo misto) con limiti di immissione assoluti pari a 60 dBA diurni (06,00/22,00) e 50 dBA notturni (22,00/06,00);
- le attività vengono svolte nel tempo di riferimento diurno e notturno;
- il recettore sensibile individuato è insediato in IV classe ed è costituito da un edificio abitato posto a Ovest (R1).

ISTRUTTORIA E PARERI

RICHIAMATA l'AUA vigente per lo stabilimento in oggetto, adottata da Arpae Modena con determinazione n.4114 del 11/08/2022;

VISTA ed esaminata la documentazione allegata alla domanda per la modifica dell'AUA,

VISTI i pareri / contributi istruttori acquisiti durante l'iter autorizzatorio specificamente riferiti alle modifiche inerenti il rumore:

- relazione tecnica relativa alla Valutazione di Impatto Acustico resa da Arpae Distretto di Modena – Presidio Territoriale di Maranello - Pavullo al Comune di Savignano sul Panaro, protocollo n. 99092 del 29/05/2026;
- parere favorevole in merito all'Impatto acustico, espresso dal Comune di Savignano sul Panaro con protocollo n. 6406 del 08/06/2026 e acquisito agli atti di Arpae con protocollo n. 104019 del 09/06/2026;

SI RITIENE POSSIBILE RILASCIARE NULLA OSTA all'esercizio delle attività rumorose, secondo quanto proposto dalla ditta e nel rispetto delle prescrizioni individuate nel presente allegato.

PRESCRIZIONI E DISPOSIZIONI

Il **Nulla Osta Acustico** di cui all'art. 6 legge 447/95, Legge quadro sull'inquinamento acustico, è rilasciato a favore del titolare della ditta **CGM D MASSIMO RINALDI E C. sas**, presso lo stabilimento sito in via Claudia Torre n. 1555 nel Comune di Savignano sul Panaro (MO), a condizione che siano rispettate integralmente le prescrizioni riportate di seguito, finalizzate a garantire che l'attività sia effettuata nel rispetto dei limiti acustici prescritti dalla vigente normativa in materia di inquinamento acustico.

1. La barriera realizzata in prossimità del recettore deve essere mantenuta in perfetta efficienza.
2. La riproduzione musicale nell'ambito del complesso di via Claudia Torre n. 1555 deve terminare alle ore 1:00 (eventuali eccezioni riferite a manifestazioni temporanee possono essere autorizzate in deroga dal Comune, ai sensi della DGR 1197/2020).
3. Possono essere collocati 10 tavoli sotto il ballatoio e 5 tavoli di ristorazione all'aperto nell'area verde sulla destra del fabbricato ristorante. I tavoli a bordo piscina devono essere rimossi/interdetti alle 22:00.
4. Ogni anno, prima dell'inizio dell'attività estiva deve essere effettuata una taratura dell'impianto audio tramite limitatore elettronico, il cui livello di pressione sonora può raggiungere al massimo 76 dBA nel punto indicato con P1 sulla planimetria allegata alla relazione di impatto acustico e massimo 77 dBA nel punto P2 e massimo 65 dBA nel punto P3.
5. Deve essere rispettata la taratura dell'inverter che regola la velocità della cappa a 42 Hz (velocità massima di taratura prudenziale che permette di rendere non applicabile il criterio differenziale), già precedentemente sigillata da Arpae.
6. In fase di esercizio devono essere adottate modalità tecnico/gestionali sulle sorgenti sonore presenti nel sito d'impianto tali da assicurarne nel tempo la compatibilità acustica rispetto al contesto territoriale circostante; in particolare, deve essere verificato periodicamente lo stato di usura degli impianti tecnologici posizionati nell'ambiente esterno, intervenendo immediatamente qualora il deterioramento di parte di essi provochi un reale incremento della rumorosità ambientale, provvedendo alla loro sostituzione qualora necessario.
7. Qualsiasi modifica della configurazione o delle modalità di utilizzo delle sorgenti sonore descritte nella valutazione d'impatto acustico che possa determinare una variazione significativa della rumorosità ambientale, tale da comportare il superamento dei limiti di legge, è subordinata alla presentazione di nuova documentazione di impatto acustico.

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.